



# FONDAZIONE MENOTTI BASSANI

## Atto organizzativo in materia di comportamenti illeciti (whistleblowing)

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

| REV. | DATA       | DESCRIZIONE                               | Redatto | Controllato | Approvato |
|------|------------|---|---------|-------------|-----------|
| 0    | 28/02/2023 | Emissione                                 | RGSI    | DRA         | DIR       |
| 1    | 04/08/2023 | Revisione                                 | LABOR   | DRA         | DIR       |
| 2    | 18/10/2023 | Revisione                                 | LABOR   | DRA         | DIR       |
| 3    | 01/12/2023 | Revisione editing testo                   | RGSI    | DRA         | DIR       |
| 4    | 12/03/2024 | Revisione post verbale OdV del 19.02.2024 | RGSI    | DRA         | DIR       |

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| DEFINIZIONI   | 1  |
| PREMESSA NORMATIVA  | 2  |
| AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO  | 3  |
| FINALITA'   | 4  |
| AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO: A CHI È RIVOLTA LA PROCEDURA?  | 4  |
| A CHI SEGNALARE? CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA CHE GARANTISCANO LA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE | 6  |
| CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI  | 8  |
| WORK FLOW DELLA SEGNALAZIONE: GESTIONE, ARCHIVIAZIONE E REPORTISTICA DELLA SEGNALAZIONE                       | 8  |
| CANALE ESTERNO E ALTRI CANALI   | 10 |
| TUTELE PREVISTE PER I SEGNALANTI E REGIME SANZIONATORIO   | 12 |
| TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  | 15 |
| <a href="#">MODULO 1</a> SEGNALAZIONE COMPORTAMENTI ILLECITI  | 22 |
| <a href="#">MODULO 2</a> IDENTITÀ DEL SEGNALANTE  | 27 |
| ETICHETTA PER LA MODALITÀ DI SPEDIZIONE TRAMITE POSTA ORDINARIA   | 28 |
| DOCUMENTO DI SINTESI DELL'ATTO ORGANIZZATIVO PER LA DIFFUSIONE  | 29 |



# FONDAZIONE MENOTTI BASSANI

## Atto organizzativo in materia di comportamenti illeciti (whistleblowing)

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

### DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

«**Whistleblower**»: la persona che segnala, divulga, ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico, l'integrità dell'amministrazione pubblica o l'integrità dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

«**Violazioni**»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico, l'integrità dell'amministrazione pubblica o l'integrità dell'ente privato e che consistono in: 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6); 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto n. 24/2023 e degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

«**Informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti effettive o potenziali violazioni che si sono verificate o che molto verosimilmente potrebbero verificarsi nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D.lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

«**Segnalazione**»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

«**Segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 d.lgs. 24/2023 e previsto nello specifico nel presente Regolamento;

«**Segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 d.lgs. 24/2023;

«**Divulgazione pubblica**»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o i mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

«**Persona segnalante**»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

«**Facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;



# FONDAZIONE MENOTTI BASSANI

## Atto organizzativo in materia di comportamenti illeciti (whistleblowing)

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

«**Contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

«**Persona coinvolta**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero della divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgazione pubblicamente;

«**Ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

«**Seguito**»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

«**Riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

«**OdV**»: Organismo di Vigilanza;

«**Autorità competente**»: l'autorità nazionale designata a ricevere le segnalazioni conformemente al capo III e a dare un riscontro alla persona segnalante e/o designata per svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda il seguito dato alle segnalazioni.

### PREMESSA NORMATIVA

- I. A partire dal 26 novembre 2019 si assiste ad un cambiamento di prospettiva, infatti con la direttiva n. 2019/1937 è stato introdotto, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione; la direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l'emersione di illeciti, commessi non solo all'interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese private operanti in svariati settori del mercato.
- II. Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato. Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.  
Garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza ma anche in caso di ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Tale protezione, oltre ad essere, ora, ulteriormente rafforzata, è anche estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità, per la concorrenza e per garantire il buon andamento e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.



# FONDAZIONE MENOTTI BASSANI

## Atto organizzativo in materia di comportamenti illeciti (whistleblowing)

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

- III. Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nella seguente Procedura, si rinvia alle norme della direttiva N. 2019/1937, del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 e alle Linee Guida ANAC "In materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".
- IV. La presente Procedura garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante la segnalazione di violazioni in ambito Whistleblowing, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità delle singole persone fisiche.

### AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

La presente Procedura disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'integrità dell'ente privato e l'interesse pubblico, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Le disposizioni del decreto non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Per eventuali doglianze occorre fare riferimento alla disciplina e alla procedura di competenza della Fondazione. Inoltre, non sono ricomprese le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico.

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono anonime e le stesse saranno ritenute valide, ove circostanziate.

Per ANAC sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza "ordinari".

La Fondazione Menotti Bassani riceverà le segnalazioni tramite canali interni considerano le segnalazioni anonime alla stregua di segnalazioni ordinarie, da trattare secondo i criteri stabiliti nei rispettivi ordinamenti. La Fondazione registrerà la segnalazione anonima ricevuta e conserverà la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, rendendo così possibile rintracciarla, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Riassumendo:

#### **Violazioni del diritto nazionale**

- I reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001
- In generale, le violazioni del modello di organizzazione della Fondazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001. Si precisa che tali violazioni attengono ad aspetti organizzativi della Fondazione (Violazioni di disposizioni interne, quali: Contratti collettivi nazionali, Procedure, Codice Etico, Protocolli, ecc.).

#### **Violazioni del diritto dell'UE**

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3).



# FONDAZIONE MENOTTI BASSANI

## Atto organizzativo in materia di comportamenti illeciti (whistleblowing)

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4)
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5).
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori.

### FINALITA'

La Fondazione Menotti Bassani ritiene che operare in modo corretto ed etico non solo sia un dovere, ma rappresenti un'opportunità di sviluppo. Per tale motivo la Fondazione Menotti Bassani ha adottato la presente Procedura.

In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 179/17, che ha modificato l'art. 6 del D.lgs. 231/01, dal D.lgs. 24/2023 e dalle LLGG ANAC, La Fondazione Menotti Bassani deve promuovere ed incentivare l'effettuazione di segnalazioni di illeciti e di irregolarità (c.d. Whistleblowing) e deve provvedere alla relativa protezione delle persone che effettuano tali segnalazioni.

Pertanto, con la presente Procedura, La Fondazione Menotti Bassani intende dettare le regole per la gestione ed il trattamento dei dati personali di tali segnalazioni, affinché vengano rispettate le previsioni legislative e venga reso noto il processo seguito per l'analisi, le verifiche e l'intero iter procedurale.

La presente Procedura detta anche le misure poste a tutela della riservatezza dei segnalanti e delle persone fisiche aventi lo stesso diritto, come previsto dalle normative nazionali ed europee.

Inoltre, la presente Procedura è stata redatta ispirandosi, oltre che al dettato normativo, ai seguenti documenti:

- a) Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. direttiva whistleblowing);
- b) Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12/07/2023;

### AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO: A CHI È RIVOLTA LA PROCEDURA?

La presente procedura è rivolta:

- a) Ai lavoratori subordinati (es. tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio, prestazione occasionali)
- b) Ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato (es. contratti d'opera, avvocati, ingegneri, assistenti sociali)
- c) Ai lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi (es. fornitori)
- d) Ai liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato
- e) Ai volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato
- f) Alle persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore privato (es. componente CDA, componente ODV)

Si specifica che la procedura è valida anche:



## FONDAZIONE MENOTTI BASSANI

### Atto organizzativo in materia di comportamenti illeciti (whistleblowing)

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

- a) Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) Durante il periodo di prova;
- c) Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le medesime misure intese a proteggere le persone segnalanti si applicano altresì, ove opportuno:

- a) ai facilitatori;
- b) Alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) Ai colleghi di lavoro, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abitudinale e corrente;
- d) Agli Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

### CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

I canali di segnalazioni interni, volti a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, e attivati dalla Fondazione Menotti Bassani sono i seguenti:

- a) mediante apposita piattaforma informatica "MYGO" il cui collegamento è fruibile sul sito internet della Fondazione Menotti Bassani;
- b) Tramite **servizio di spedizione postale – mediante posta ordinaria o raccomandata semplice**, compilando i moduli (scaricabili dalla pagina dedicata al whistleblowing sul sito della fondazione e allegati alla presente procedura), predisponendo:
  - una busta contenente il MODULO 1 (contenente la segnalazione) scaricato e compilato con le indicazioni necessarie per la completezza della segnalazione e l'eventuale documentazione a corredo;
  - una busta contenente il MODULO 2 (contenente le generalità del segnalante) debitamente sottoscritto e la copia di un proprio documento di riconoscimento, nel caso in cui la segnalazione voglia essere effettuata nominativamente. Diversamente, qualora si intenda effettuare una segnalazione anonima, la busta dovrà essere vuota;
  - una terza busta – contenente al suo interno le due predette buste – sulla quale dovrà essere apposta l'etichetta (scaricabile dal sito e allegata alla presente procedura) riportante la dicitura "Riservata" ed indirizzata al gestore delle segnalazioni esterno.
- c) Tramite incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole, presso il gestore della segnalazione esterno Avv. Samanta Mazzola, contattando lo stesso ai recapiti dello Studio legale Beraldo, via Staurengi, n. 28 – Varese - 0332.289697.

I diversi canali di segnalazione possono essere alternativamente utilizzati dai segnalanti in quanto sono tutti canali che garantiscono la riservatezza dell'identità degli interessati.

Tutti i canali interni previsti consentono ai soggetti interessati di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite previste dalle normative nazionali ed europee, e fondate su elementi di fatto precisi e



## FONDAZIONE MENOTTI BASSANI

### Atto organizzativo in materia di comportamenti illeciti (whistleblowing)

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

concordanti o di violazioni dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Almeno un canale di segnalazione interno è idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza del segnalante.

I canali interni devono essere progettati in modo da consentire un accesso selettivo alle segnalazioni solo da parte del personale autorizzato.

La Fondazione Menotti Bassani ha chiarito, per chi è interessato a presentare una segnalazione, l'opportunità di indicare chiaramente nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione (c.d. Segnalazione Whistleblowing).

Tale specificazione consente, laddove la segnalazione pervenga attraverso un canale diverso da quelli specificamente previsti dalla presente Procedura oppure erroneamente ad un soggetto non competente, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di whistleblowing.

Ad esempio, se una segnalazione perverrà all'indirizzo della Fondazione Menotti Bassani, in busta chiusa sulla quale è indicato che si tratta di una segnalazione di whistleblowing, colui che la riceve, senza aprirla, la trasmette tempestivamente al soggetto competente.

In assenza della chiara indicazione, infatti, la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria.

Inoltre, nel modello per la trasmissione delle segnalazioni viene chiesto di precisare se lo scrivente intenda o meno mantenere riservata la propria identità e voglia avvalersi della tutela prevista per il Whistleblower.

Le suddette informazioni verranno esposte e rese facilmente visibili nella bacheca della Fondazione Menotti Bassani, oltre che sul sito internet istituzionale, in apposita sezione.

## A CHI SEGNALARE? CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA CHE GARANTISCANO LA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

La gestione del canale di segnalazione è affidata allo Studio Legale Beraldo nella figura dell'Avv. Samanta Mazzola.

Inoltre, anche il personale che potrebbe ricevere erroneamente la segnalazione, dovrà essere specificatamente istruito e formato in merito alla gestione dei canali di segnalazione.

Tali disposizioni hanno sempre il fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli eventuali terzi citati nella stessa, impedendo l'accesso da parte del personale non autorizzato e non formato.

Riassumendo, la persona a cui dovranno essere inviate le segnalazioni è la seguente:

Gestore delle segnalazioni: Avv. Samanta Mazzola dello Studio Legale Beraldo associazione professionale.  
Lo stesso, dovrà:

- 1) Gestire il canale di segnalazione interna nei tempi e nelle modalità previste dal D.Lgs 24/2023;
- 2) Rilasciare alla persona segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- 3) Mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, chiarimenti, documenti e integrazioni;
- 4) Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute:  
4.1/valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione ai fini della ammissibilità.



# FONDAZIONE MENOTTI BASSANI

## Atto organizzativo in materia di comportamenti illeciti (whistleblowing)

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

4.2/coinvolgere l'Organismo di Vigilanza, laddove una segnalazione presenti un'attinenza, anche solo presunta, ai fini del D.lgs. 231/2001. Il proseguo della valutazione e dell'eventuale fase istruttoria, avverrà congiuntamente.

4.3/avviare l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi (eventuale acquisizione di atti o documenti da altri uffici dell'amministrazione, coinvolgimento di terze persone tramite audizioni o altre richieste).

4.4/conclusione dell'attività istruttoria, eventuale comunicazione agli organi preposti interni (es. ODV - email: [odv@menottibassani.it](mailto:odv@menottibassani.it)) o enti e istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze e sempre nel rispetto della riservatezza del segnalante (oscuramento dei dati personali).

- 5) Fornire riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione (archiviazione – avvio di una inchiesta interna ed eventuali risultanze – adozione di provvedimenti – rinvio ad un'autorità competente per ulteriori indagini);

In tutti i casi il gestore è tenuto a rendere informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, e sarà ritenuto personalmente responsabile per la mancata attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute nonché per la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art.12 del D.Lgs 24/2023.

### CASI PARTICOLARI: SEGNALAZIONE GESTITA DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Si specifica che, nel caso in cui oggetto della segnalazione sia direttamente il Gestore delle Segnalazioni (Avv. Samanta Mazzola), la gestione del canale di segnalazione è affidata all'Organismo di Vigilanza della Fondazione.

In questo specifico ed esclusivo caso, il segnalante dovrà inviare una comunicazione scritta alla mail dell'ODV ([odv@menottibassani.it](mailto:odv@menottibassani.it)), richiedendo un appuntamento in presenza.

Per garantire la riservatezza, la richiesta di incontro non dovrà contenere alcun riferimento all'oggetto della segnalazione (né elementi descrittivi, né normativi), che possano ricondurre alla normativa whistleblowing.

Pertanto, l'ODV non dovrà richiedere ulteriori indicazioni, ma dovrà limitarsi all'organizzazione dell'incontro in presenza, entro un termine ragionevole dal ricevimento della richiesta.

A seguito dell'incontro, l'ODV dovrà:

- 1) Mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, chiarimenti, documenti e integrazioni;
- 2) Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute:

4.1/valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione ai fini della ammissibilità.

4.2/avviare l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi (eventuale acquisizione di atti o documenti da altri uffici dell'amministrazione, coinvolgimento di terze persone tramite audizioni o altre richieste).

4.3/coinvolgere il Consiglio di Amministrazione, laddove non vi siano elementi riconducibili ai membri dello stesso CdA.



# FONDAZIONE MENOTTI BASSANI

## Atto organizzativo in materia di comportamenti illeciti (whistleblowing)

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

4.4/conclusione dell'attività istruttoria, eventuale comunicazione agli organi preposti interni o enti e istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze e sempre nel rispetto della riservatezza del segnalante (oscuramento dei dati personali).

3) Fornire riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione (archiviazione – avvio di una inchiesta interna ed eventuali risultanze – adozione di provvedimenti – rinvio ad un'autorità competente per ulteriori indagini).

## CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, di norma, devono essere circostanziate e complete di tutti gli elementi utili alla ricostruzione e all'accertamento del fatto segnalato.

A tal fine per la modalità di comunicazione via posta ordinaria, viene messo a disposizione un Modulo 1 "segnalazione comportamenti illeciti" (allegato alla presente) che dovrà essere compilato nella sua interezza nel modo più completo e dettagliato possibile. In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Nel modulo 2 "Identità del segnalante" andranno indicati i propri dati personali nel caso non si voglia mantenere l'anonimato.

Gli stessi moduli saranno fruibili sul sito internet della Fondazione Menotti Bassani, nella pagina dedicata al Whistleblowing e saranno scaricabili e compilabili.

Il modello informatizzato della piattaforma online, precostituito dalla società proprietaria della stessa piattaforma, richiederà in egual modo le informazioni finalizzate all'invio di una segnalazione completa e dettagliata.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione, solo se opportunamente circostanziate e supportate da elementi fattuali ma verranno trattate come segnalazioni ordinarie.

Inoltre, si precisa sin da ora che:

- le segnalazioni attivabili mediante la presente procedura di whistleblowing non possono riguardare doglianze di carattere personale del segnalante e/o rivendicazioni/istanze che rientrano nella classica disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con un superiore gerarchico o con i colleghi: per tali doglianze occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure disciplinari previste dalla Fondazione.

In ogni caso, la segnalazione prevede di per sé la necessità da parte del segnalante di dichiarare l'impegno a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.

## WORK FLOW DELLA SEGNALAZIONE: GESTIONE, ARCHIVIAZIONE E REPORTISTICA DELLA SEGNALAZIONE

### 1) GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Ricevuta la segnalazione attraverso i canali informativi previsti dalla presente procedura, il gestore esterno delle segnalazioni:

- a) Riceve la segnalazione tramite uno dei canali sopra indicati;



## FONDAZIONE MENOTTI BASSANI

### Atto organizzativo in materia di comportamenti illeciti (whistleblowing)

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

- b) Fornisce la ricevuta al soggetto segnalante, entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione;
- c) Registra la segnalazione ricevuta in un apposito archivio/database, sia essa informatica che cartacea;
- d) Effettua le prime verifiche preliminari dei fatti menzionati nelle segnalazioni, comprensive dell'eventuale audizione del segnalante;
- e) Coinvolge l'Organismo di Vigilanza, laddove una segnalazione presenti un'attinenza, anche solo presunta, ai fini del D.lgs. 231/2001. Il proseguo della valutazione e dell'eventuale fase istruttoria, avverrà congiuntamente;
- f) Eventualmente, contatta il segnalante tramite un canale predefinito e richiesto nello stesso modulo di segnalazione, per richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

Il gestore esterno fornirà un corretto seguito, in primo luogo, rispettando le tempistiche ragionevoli e la tutela della riservatezza dei dati; in secondo luogo, valutando la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per determinare l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste (vedi capitoli successivi). Per la valutazione dei suddetti requisiti, il soggetto che gestisce le segnalazioni può utilizzare i seguenti criteri:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Di seguito, il gestore delle segnalazioni:

- I. Potrà decidere di non esercitare i suoi poteri di istruttoria (archiviando la segnalazione), qualora ritenga che la natura e il contenuto della segnalazione siano irrilevanti ai sensi della normativa di riferimento, informando dell'esito il soggetto segnalante.
- II. Potrà decidere di esercitare i suoi poteri di istruttoria e informare dell'esito il soggetto segnalante. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, il gestore delle segnalazioni avvia formalmente l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. All'esito dell'istruttoria, fornisce un riscontro al segnalante, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata. Tale riscontro è fondamentale per aumentare la fiducia nell'efficacia di tutto il sistema di protezione del whistleblower e ridurre il rischio di segnalazioni infondate.

La persona segnalante va informata dell'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'esercizio dei poteri istruttori può prevedere lo svolgimento di approfondimenti con il coinvolgimento ed il supporto di professionisti esterni e degli Organi dirigenziali. Comunque, nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/funzioni/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, verrà inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante ma anche degli altri soggetti la cui identità in base al D.Lgs 24/2023 deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione).

Esercitati i suoi poteri istruttori, il gestore delle segnalazioni stilerà una relazione che potrà essere:

- a) *Notificata all'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto un illecito previsto dal D.lgs. 231/2001;*



# FONDAZIONE MENOTTI BASSANI

## Atto organizzativo in materia di comportamenti illeciti (whistleblowing)

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

- b) comunicata al Consiglio di Amministrazione affinché siano valutate le opportune azioni disciplinari nei confronti del segnalante, se la segnalazione è ritenuta infondata ed è stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
- c) comunicata al Consiglio di Amministrazione, responsabile dei procedimenti disciplinari affinché siano valutate le opportune azioni disciplinari nei confronti del segnalato, se la segnalazione è ritenuta fondata.
- d) Comunicare agli enti e istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze (es. Procura della Repubblica, Corte dei Conti).

Si specifica che, nel caso in cui oggetto della segnalazione sia il Direttore Generale o un membro del Consiglio di Amministrazione, la gestione del canale di segnalazione è sempre affidata allo Studio Legale Beraldo nella figura dell'Avv. Samanta Mazzola, ma la stessa non dovrà coinvolgere gli Organi dirigenziali interessati e la relazione finale stilata potrà essere:

- a) Notificata all'Organismo di Vigilanza;
- b) comunicata al Consiglio di Amministrazione (escludendo il membro del CdA oggetto della segnalazione) affinché siano valutate le opportune azioni disciplinari nei confronti del segnalante, se la segnalazione è ritenuta infondata ed è stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
- c) comunicata al Consiglio di Amministrazione (escludendo il membro del CdA oggetto della segnalazione), responsabile dei procedimenti disciplinari affinché siano valutate le opportune azioni disciplinari nei confronti del segnalato, se la segnalazione è ritenuta fondata.
- d) Comunicare agli enti e istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze (es. Procura della Repubblica, Corte dei Conti).

## 2) REPORTISTICA DELLA SEGNALAZIONE

Il gestore della segnalazione predispone e conserva i seguenti documenti:

- a) Report delle segnalazioni ricevute: con finalità statistica il report evidenzia tutte le segnalazioni ricevute e il relativo stato di avanzamento;
- b) Relazione di esercizio dei poteri istruttori: se vengono esercitati i poteri istruttori, i relativi atti ed esiti vengono mantenuti agli atti del gestore delle segnalazioni.

I dati personali del segnalante e del segnalato saranno trattati in conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali di cui viene data informazione attraverso l'Informativa sul trattamento dei dati personali prevista ai sensi dell'art. 13 GDPR, di cui al paragrafo dedicato.

## CANALE ESTERNO E ALTRI CANALI

Ferma restando la preferenza per il canale interno, La Fondazione Menotti Bassani informa che, il D.lgs. 24/2023 ha previsto la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno e altre forme di segnalazioni diverse dal canale interno.

- **Canale esterno ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)**

L'ANAC è competente ad attivare e gestire detto canale esterno che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'accesso a tale canale, tuttavia, è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore:



# FONDAZIONE MENOTTI BASSANI

## Atto organizzativo in materia di comportamenti illeciti (whistleblowing)

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

- 1) il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati.
- 2) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati.
- 3) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna o alla stessa non sarebbe dato efficace seguito.
- 4) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Tale canale di segnalazione esterno (ANAC) può essere utilizzato solo per segnalare violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) n. 3,4,5 e 6 del D.Lgs. 24/2023 e non per segnalare le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o per le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti il cui canale di segnalazione istituito è solo quello interno.

### - **Divulgazione pubblica**

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il legislatore tiene naturalmente conto dell'evoluzione dei mezzi di diffusione di massa includendovi anche i social network e i nuovi canali di comunicazione (ad esempio Facebook, Twitter, Youtube, Instagram) che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal D.lgs. 24/2023:

- 1) ad una segnalazione interna, a cui la Fondazione non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento)
- 2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- 3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- 4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il *whistleblower*. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.



# FONDAZIONE MENOTTI BASSANI

## Atto organizzativo in materia di comportamenti illeciti (whistleblowing)

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

Si precisa, infine, che il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il decreto prevede che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La *ratio* di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il d.lgs. n. 24/2023.

La Divulgazione pubblica può essere utilizzata solo per segnalare violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) n. 3,4,5 e 6 del D.Lgs. 24/2023 e non per segnalare le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o per le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti il cui canale di segnalazione istituito è solo quello interno.

### - Denuncia all'Autorità giurisdizionale

Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) n. 3,4,5 e 6 del D.Lgs. 24/2023. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

## TUTELE PREVISTE PER I SEGNALANTI E REGIME SANZIONATORIO

Un asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che – come già anticipato- si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

La Fondazione Menotti Bassani:

### a) **Garantisce la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione**

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Come è garantita la riservatezza del segnalante nell'ambito giurisdizionale?

- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.
- Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Di seguito si elencano i corollari della tutela della identità del segnalante:

- a) preferenza per la gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia;



**FONDAZIONE MENOTTI BASSANI**  
**Atto organizzativo in materia di**  
**comportamenti illeciti (whistleblowing)**

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

- b) sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l., n. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013;
- c) rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- I. nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- II. nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

**b) Garantisce la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione e le condizioni per la sua applicazione**

Come può configurarsi una ritorsione: con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La nuova disciplina non fa più riferimento né a misure discriminatorie né a misure organizzative aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione.

Si riporta di seguito, l'elencazione delle ritorsioni da parte del legislatore molto più ampia rispetto alla precedente disciplina, pur tuttavia, con carattere non tassativo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.



# FONDAZIONE MENOTTI BASSANI

## Atto organizzativo in materia di comportamenti illeciti (whistleblowing)

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

Le ritorsioni subite a seguito della segnalazione di whistleblowing devono essere comunicate solo ed esclusivamente ad ANAC per non vanificare le tutele che il D.Lgs 24/2023 garantisce, prima fra tutte la riservatezza.

### c) Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni

Reati non configurabili nei casi di diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto se opera la scriminante, in particolare rispetto a:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.)
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta

L'esclusione della responsabilità opera nei casi di diffusione di informazioni, se vi sono fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni è necessaria per svelare la violazione.

Vi è un'esclusione di responsabilità in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni e vi è un'esclusione della responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

### REGIME SANZIONATORIO

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Whistleblowing (D.lgs. 24/2023), fermi restando gli altri profili di responsabilità, ANAC ha facoltà e potere di imporre le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti che violano gli obblighi del medesimo Decreto:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto o che non sono stati istituiti canali di segnalazione o non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazione ricevuta; in tal caso è considerato responsabile il gestore delle segnalazioni;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 del Decreto Whistleblowing, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

Internamente, il sistema disciplinare della Fondazione Menotti Bassani prevede che la stessa prenda adeguati provvedimenti disciplinari, secondo quanto disposto dai diversi contratti collettivi di lavoro applicabili e/o dalle altre norme nazionali applicabili nei confronti di:

- Coloro che hanno effettivamente avuto un comportamento "illecito" e/o "irregolare";
- Coloro che hanno effettuato una segnalazione che si è rivelata essere infondata e fatta con dolo o colpa grave;
- Coloro che violano le misure a tutela del segnalante;



# FONDAZIONE MENOTTI BASSANI

## Atto organizzativo in materia di comportamenti illeciti (whistleblowing)

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

- Coloro che pongono in essere condotte discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del segnalante.

Pertanto, le violazioni poste in essere da lavoratori, sono sanzionate con i provvedimenti disciplinari che potranno variare in base al CCNL di riferimento (es. sospensione dal servizio o del licenziamento) e che potranno essere applicate in proporzione alla gravità della violazione e comunque nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge. Tali valutazioni verranno definite congiuntamente con l'Organismo di Vigilanza.

Invece, le violazioni poste in essere da soggetti diversi dai lavoratori subordinati sono valutate dall'ente, che, sentito l'Organismo di Vigilanza, stabilisce i provvedimenti da adottare o le azioni da intraprendere, in considerazione delle stesse, nel rispetto delle disposizioni disciplinari applicabili in base alla legge.

Infine, il Modello lascia impregiudicata la responsabilità in sede disciplinare, civile e penale di chi effettua la segnalazione, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile (Risarcimento per fatto illecito: *"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*).

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denunciati, La Fondazione Menotti Bassani ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

La tutela dei dati personali viene assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

A tal fine occorre precisare che:

1. Il titolare del trattamento è la Fondazione Menotti Bassani;
2. Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR è l'avv. Samanta Mazzola gestore esterno delle segnalazioni
3. Le persone autorizzate e previamente istruite dai titolari del trattamento ai sensi dell'art.29 GDPR e art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 sono le persone che potrebbero erroneamente ricevere la segnalazione (es. dipendenti dell'Ufficio Personale).

Infatti, La Fondazione Menotti Bassani ha avuto riguardo all'assetto organizzativo interno in modo da prevedere che le autorizzazioni al trattamento dei dati ricomprendano tutte le persone che sono coinvolte nella gestione delle segnalazioni.

4. Dato che la Fondazione ha attivato il canale informatico, individuando appositamente una società (MyGo S.r.l.) che ha presentato le garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che garantiscano il rispetto della riservatezza, protezione dei dati e segretezza; la stessa, ricevendo e trattando le segnalazioni ha assunto la qualifica di Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR;

In base alle previsioni della normativa in materia di dati personali e del D.lgs. n. 24/2023, La Fondazione Menotti Bassani si impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- Trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («liceità, correttezza e trasparenza»).
- Raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023 («limitazione della finalità»).
- Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»). A tal riguardo il decreto precisa, infatti, che i dati personali



## FONDAZIONE MENOTTI BASSANI

### Atto organizzativo in materia di comportamenti illeciti (whistleblowing)

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

- Assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita («esattezza»).
- Conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione («limitazione della conservazione»).
- Effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). Nel contesto in esame, caratterizzato da elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati, la Fondazione ha deciso di ricorrere a strumenti di crittografia nell'ambito dei canali interni. Le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate.
- Definire un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati personali. In particolare, tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti.
- Effettuare, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui il trattamento delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa, ad esempio, del gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati anche dati sensibili o del ricorso a strumenti informatici e tecnologici nuovi) al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio.
- Rendere ex ante ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione del documento informativo tramite sito web e piattaforma.
- Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni.
- Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione.
- Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del gestore delle segnalazioni, nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante. Si specifica che, in caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali da parte delle persone autorizzate o dei responsabili del trattamento, la responsabilità ricade in capo al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sotto la cui direzione dette persone hanno operato.

Da ultimo, vale precisare che la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare i diritti che normalmente il GDPR riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Ciò in quanto dell'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato



**FONDAZIONE MENOTTI BASSANI**  
**Atto organizzativo in materia di**  
**comportamenti illeciti (whistleblowing)**

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali, salvo quanto previsto dall'art. 2-undecies, lett. f) e par. 3) del d.lgs. 196/2003.



# FONDAZIONE MENOTTI BASSANI

## Atto organizzativo in materia di comportamenti illeciti (whistleblowing)

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

Rev.1  
19/09/2023

### WHISTLEBLOWING

#### INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679



#### TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è la Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani – ONLUS, Via Avv. Franco Bassani n. 13, Laveno Mombello (VA), telefono: 0332.668339/668711, e-mail: info@menottibassani.it, PEC: menottibassani@pec.it



#### RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO)

Il DPO nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: Labor Service S.r.l. (P.IVA: 02171510031) telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it



#### FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

I dati personali degli interessati saranno trattati esclusivamente per gestire le segnalazioni riguardanti presunte irregolarità o illeciti di cui il segnalante sia venuto a conoscenza all'interno della realtà del Titolare del Trattamento.

Il soggetto segnalante (es. dipendente, lavoratore autonomo, professionista; volontario, tirocinante) fornisce volontariamente i propri dati personali; i dati degli altri soggetti che possono riferire in merito segnalazione o che sono legati al segnalante (es. facilitatori, testimoni etc.) sono raccolti tramite la segnalazione predisposta e inviata dallo stesso segnalante.

La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al gestore della segnalazione esterno Avv. Samanta Mazzola, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Qualora, all'esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, il Gestore della segnalazione provvederà a trasmettere l'esito dell'accertamento per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza:

- Al responsabile delle Risorse Umane, affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- Agli organi e alle strutture competenti della Fondazione affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela dell'Ente stesso;
- Se del caso, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC. In tali eventualità nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione



# FONDAZIONE MENOTTI BASSANI

## Atto organizzativo in materia di comportamenti illeciti (whistleblowing)

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità;

La base giuridica del trattamento dei dati personali degli Interessati è individuabile nell'obbligo di legge (art. 6, lett. c) GDPR) previsto in capo al Titolare, consistente nel dover prevenire rischi e situazioni pregiudizievoli per l'interesse pubblico (art. 6, lett. e) GDPR) con danno, anche soltanto d'immagine, per la Fondazione e nel dover individuare strumenti di tutela nei confronti dei lavoratori che denuncino reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie attività lavorative (D.lgs. 24/2023).


Ai sensi dell'art. 6, lett. a) GDPR, la base giuridica che legittima la comunicazione dei dati personali del segnalante al segnalato nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, è il consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della sua identità.



### DESTINATARI DEI DATI

I dati personali contenuti nella segnalazione potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti destinatari:

- Il gestore della segnalazione esterno – Avv. Samanta Mazzola. Tale soggetto è nominato quale Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR per trattare i dati del Segnalante nell'ambito della procedura di Whistleblowing, in quanto soggetto esterno alla Fondazione;
- MYGO S.r.l. in qualità di fornitore di My Whistleblowing, software di raccolta e conservazione delle segnalazioni, nominato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- Altri soggetti previamente autorizzati e istruiti ai sensi dell'art. 29 GDPR;
- Altri fornitori di servizi eventualmente necessari e anch'essi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR;
- l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- le Autorità Giudiziarie o la Corte dei Conti.



### TRASFERIMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell'interessato verso un Paese terzo all'Unione Europea o verso un'organizzazione internazionale. Ove si rendesse necessario si avvisa sin da ore che il trasferimento avverrà nel rispetto del Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.



### PERIODO DI CONSERVAZIONE

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.



### FONTE DEI DATI PERSONALI



# FONDAZIONE MENOTTI BASSANI

## Atto organizzativo in materia di comportamenti illeciti (whistleblowing)

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

Per il soggetto segnalante, i dati vengono raccolti presso lo stesso interessato; mentre per gli altri soggetti (es. facilitatori, testimoni etc.) i dati sono raccolti tramite la segnalazione predisposta e inviata dallo stesso segnalante. In nessun caso i dati vengono impiegati nell'ambito di processi decisionali automatizzati, ivi compresa l'attività di profilazione.



### NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il segnalante deve fornire ogni elemento utile a consentire le verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

In particolare:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che avrebbe/ro posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione o documento che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, prive di elementi che consentano di identificare il loro autore verranno prese in considerazione solo ove presentino elementi adeguatamente circostanziati circa la segnalazione effettuata. Le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni verranno considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione, come sopra indicato.

Nei casi di segnalazioni anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni previste dal D.lgs. 24/2023.



### DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Segnalante potrà esercitare, nei casi previsti, uno dei seguenti diritti:

- Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate all'art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati ecc.);
- Diritto di revoca del consenso, in qualsiasi momento;
- Diritto di rettifica ossia la possibilità di correggere dati inesatti o richiederne l'integrazione qualora siano incompleti (art. 16 GDPR);
- Diritto alla cancellazione nei casi indicati dall'art. 17 GDPR;
- Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi previste dall'art. 18 GDPR;
- Diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora ricorrano le condizioni indicate dall'art. 21 GDPR;

I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione da indirizzare al Gestore della segnalazione esterno della Fondazione – Avv. Samanta Mazzola (Studio Legale Beraldo – via Staurenghi n. 28, Varese).

Inoltre, il Segnalante ha il diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).



**FONDAZIONE MENOTTI BASSANI**  
**Atto organizzativo in materia di**  
**comportamenti illeciti (whistleblowing)**

PR - 44  
data: 12/03/2024  
Rev. 4

Al soggetto Segnalato non è preclusa in termini assoluti la possibilità di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del Regolamento (UE) 2016/679. Essi possono essere esercitati, ai sensi dell'art. 2-undecies, lett. f) e par. 3) del D.lgs. 196/2003, per il tramite del Garante Privacy con le modalità di cui all'art. 160 del D.lgs. 196/2003.



## MODULO 1

### 1 Segnalazione

#### 1.1 Funzione nella quale si è verificata la condotta illecita

#### 1.2 Tipologia di condotta illecita

Si descriva di seguito la tipologia di comportamento illecito, attivo o omissivo, che si intende segnalare:

#### 1.3 Periodo temporale in cui si è verificato il fatto illecito

#### 1.4 Attualità della condotta illecita

La condotta illecita si è conclusa

La condotta illecita sta per verificarsi

La condotta illecita è ancora in corso o si verifica ripetutamente



# FONDAZIONE MENOTTI BASSANI

Modulo segnalazione comportamenti illeciti (whistleblowing)

SIS - 14  
data:  
19/09/2023  
Rev. 2

## MODULO 1

### 1.5 Persone fisiche coinvolte nell'accaduto

Si

No

Se hai selezionato "si", compila il campo sottostante. Indica chi sono i soggetti, persone fisiche, coinvolte nell'accaduto a qualunque titolo aggiungendo tutti i dettagli che ritieni possano essere utili per finalità di verifica e indagine.

| Cognome | Nome | Ruolo |
|---------|------|-------|
|         |      |       |
|         |      |       |
|         |      |       |
|         |      |       |
|         |      |       |

### 1.6 Imprese coinvolte nell'accaduto

Si

No

Se hai selezionato "si", compila il campo sottostante. Indica chi sono le imprese, persone fisiche, coinvolte nell'accaduto a qualunque titolo aggiungendo tutti i dettagli che ritieni possano essere utili per finalità di verifica e indagine.



## MODULO 1

### 1.7 Descrizione del fatto illecito

|  |
|--|
|  |
|--|

## 2 Allegati

### 2.1 Evidenze documentali del fatto illecito

| Nome documento | Descrizione contenuto |
|----------------|-----------------------|
|----------------|-----------------------|



**FONDAZIONE MENOTTI BASSANI**  
Modulo segnalazione comportamenti illeciti (whistleblowing)

SIS - 14  
data:  
19/09/2023  
Rev. 2

**MODULO 1**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**2.2 Evidenze multimediali**

| <b>Nome file</b> | <b>Descrizione contenuto</b> |
|------------------|------------------------------|
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |
|                  |                              |



**MODULO 1**

**3 Ulteriori informazioni**

**3.1 Come sei venuto a conoscenza del fatto illecito**

**3.2 Testimoni che possono riferire sull'accaduto**

Si

No

Se hai selezionato "si", compila il campo sottostante. Indica chi sono i soggetti, persone fisiche, che possono riferire a qualunque titolo aggiungendo tutti i dettagli che ritieni possano essere utili per finalità di verifica e indagine.

| Cognome | Nome | Ruolo |
|---------|------|-------|
|         |      |       |
|         |      |       |
|         |      |       |
|         |      |       |
|         |      |       |
|         |      |       |
|         |      |       |
|         |      |       |



## MODULO 2

### Identità del segnalante

**1.1 Vuoi fornire le tue informazioni identificative?**

Si

No

Se hai selezionato "si", compila i campi sottostanti.

| Cognome         | Nome           | Ruolo         |
|-----------------|----------------|---------------|
|                 |                |               |
| Nr. di telefono | Indirizzo mail | Indirizzo Pec |
|                 |                |               |

**1.2 Indicare la qualifica e mansione lavorativa svolta all'epoca dei fatti segnalati**

**1.3 Indicare l'attuale qualifica e mansione lavorativa se diversa da punto 1.2**

Firma del segnalante

---

**Etichetta per la modalità di spedizione tramite posta ordinaria**

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>DA RECAPITARE A:<br/>AVV.SAMANTA MAZZOLA<br/>C/O STUDIO LEGALE BERALDO<br/>VIA STAURENGHI N.28<br/>21100 - VARESE</b></p>  |
|  | <p>Segnalazione comportamenti illeciti (whistleblowing)<br/><b>PER CONTO DI:<br/>FONDAZIONE MENOTTI BASSANI</b></p>  |
|  | <p><b>RISERVATA AL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI</b><br/>La presente contiene una segnalazione in materia di whistleblowing e dovrà essere gestita assumendo ogni cautela in modo tale da garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sul tema.<br/>E' espressamente vietata a chiunque non sia deputato a gestire tali segnalazioni l'apertura della presente comunicazione.</p> |

## **Atto Organizzativo di attuazione sintetico del D.Lgs 10.03.2023 n. 24 Decreto Whistleblowing**

Il **D. Lgs. 24/2023**, pubblicato in **Gazzetta Ufficiale S.G. n. 63 del 15 marzo 2023**, recepisce nell'ordinamento giuridico italiano la normativa comunitaria a tutela dei soggetti che segnalano attività illecite o frodi all'interno di un'organizzazione pubblica o privata, c.d. "*whistleblower*".

Nel presente Atto Organizzativo vengono chiariti gli aspetti principali della normativa e indicate le principali modalità di attuazione nell'ambito della Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani Onlus (di seguito Fondazione).

### **Cosa significa whistleblowing e chi può segnalare**

Con il termine whistleblowing s'intende la segnalazione, effettuata in modo riservato e protetto, da parte di un individuo, detto "segnalante" (in inglese "*whistleblower*"), di un illecito o di un'irregolarità commessa all'interno della Fondazione e del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio della sua funzione lavorativa.

Possono segnalare condotte illecite:

- lavoratori subordinati
- lavoratori autonomi
- lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
- liberi professionisti e consulenti
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto

Le informazioni sulle violazioni devono sempre riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

### **Quali condotte possono essere segnalate**

Il whistleblowing si riferisce a violazioni di una legge o regolamento, alla minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode e/o a gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica e **va distinto dalla semplice "lamentela"**, che è invece normalmente riferita ad una questione di interesse personale.

Le condotte che possono essere segnalate sono molteplici e diverse.

In particolare, possono essere segnalate le violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Fondazione, commesse nell'ambito dell'organizzazione della Fondazione stessa.

Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse della Fondazione (condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti e le violazioni previste dall'art.2 comma 1, lettera a) numeri 3-4-5-6 del D.Lgs 24/2023 – "violazione della normativa europea").

### **Quali condotte possono essere segnalate**

Il whistleblowing si riferisce a violazioni di una legge o regolamento, alla minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode e/o a gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica e va distinto dalla semplice "lamentela", che è invece normalmente riferita ad una questione di interesse personale. Le condotte che possono essere segnalate sono molteplici e diverse.

In particolare, possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse e l'integrità della Fondazione: i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e, in generale, le violazioni del modello di organizzazione della Fondazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001. Si precisa che tali violazioni attengono ad aspetti organizzativi della Fondazione (Violazioni di disposizioni interne, quali: Contratti collettivi nazionali, Procedure, Codice Etico, Protocolli, ecc.)".

### **Come è possibile segnalare**

Fondazione Menotti Bassani mette a disposizione tre canali di segnalazione:

1. La modalità più veloce e comoda è **la segnalazione attraverso il portale dedicato "MYGO"**. Si precisa che l'iscrizione al portale richiede l'inserimento dei dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo email) ma la riservatezza dell'identità del segnalante è assolutamente garantita.
  
2. Tramite **servizio di spedizione postale – mediante posta ordinaria o raccomandata semplice**, compilando i moduli (scaricabili al link presente sul sito internet e disponibili nella bacheca della Fondazione anche in formato cartaceo), predisponendo:
  - una busta contenente il MODULO 1 (contenente la segnalazione) scaricato e compilato con le indicazioni necessarie per la completezza della segnalazione e l'eventuale documentazione a corredo;
  - una busta contenente il MODULO 2 (contenente le generalità del segnalante) debitamente sottoscritto e la copia di un proprio documento di riconoscimento, nel caso in cui la segnalazione voglia essere effettuata nominativamente. Diversamente, qualora si intenda effettuare una segnalazione anonima, la busta dovrà essere vuota;
  - una terza busta – contenente al suo interno le due predette buste – sulla quale dovrà essere apposta l'etichetta (scaricabile al link) riportante la dicitura "Riservata" ed indirizzata al gestore delle segnalazioni esterno.
  
3. Tramite incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole, presso il gestore della segnalazione esterno Avv. Samanta Mazzola, contattando lo stesso ai recapiti dello Studio legale Beraldo, via Staurenghi, n. 28 – Varese - 0332.289697.

### **Cosa deve contenere la segnalazione**

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario risultino chiari: le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la

descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

